

Fatture scartate e sconto in fattura: Entrate spiega come fare per il Superbonus

Entrate, con la risposta all'interpello n. 140/2024, chiarisce le modalità di gestione delle fatture elettroniche scartate dal Sistema di Interscambio (SdI) e il loro impatto sull'applicazione dello sconto in fattura per il Superbonus 110%

di Redazione Tecnica – 27.06.24

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'[interpello n. 140/2024](#), affronta una questione relativa all'**applicazione dello sconto in fattura** per le **fatture elettroniche scartate dal Sistema di Interscambio (SdI)**, nel contesto del Superbonus 110%.

Questa risposta fornisce chiarimenti essenziali per i contribuenti e i professionisti del settore fiscale, vediamo di seguito nel dettaglio.

Il quesito

Il contribuente, denominato ALFA, ha esposto una situazione in cui una fattura emessa il 28 dicembre 2023 e destinata a un privato è stata **scartata dal SdI**. Successivamente, la stessa fattura è stata **rinviata con lo stesso numero e data**.

Il problema si pone perché trattandosi di una fattura relativa al Superbonus 110%, per cui il principio di cassa non si applica, **la data rilevante è quella dell'invio al SdI**.

ALFA chiede se la fattura possa essere considerata emessa entro il 2023, permettendo così l'applicazione dell'**aliquota del 110%** o se debba essere soggetta alla [percentuale ridotta del 70% prevista per il 2024](#).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che la fattura debba essere considerata trasmessa entro il 31 dicembre 2023, anche se scartata e successivamente corretta.

Di conseguenza, **l'aliquota del 110% dovrebbe essere applicabile**, poiché la trasmissione al SdI è avvenuta entro la fine del 2023, e lo scarto successivo e la riemissione **non dovrebbero invalidare** la data del primo invio.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere, sottolinea inizialmente che non è oggetto dell'interpello la verifica dei requisiti per la maturazione del Superbonus 110% o l'applicabilità dello sconto in fattura, aspetti per i quali rimanda ai documenti di prassi esistenti e ai chiarimenti già pubblicati.

Entrando nel merito del dubbio posto dal contribuente, l'Agenzia ribadisce che una **fattura** inviata al SdI ma **scartata non può considerarsi giuridicamente esistente né emessa**. Tuttavia, precisa che **lo scarto non pregiudica la tempestiva emissione del documento**, a condizione che il problema che ha causato lo scarto **venga corretto entro cinque giorni** dalla ricezione del messaggio di scarto. Questo principio è essenziale per garantire la validità della data di primo invio.

L'Agenzia spiega che una fattura inviata nei termini previsti dall'*articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972*, scartata dal SdI e **rinviata nei cinque giorni successivi con lo stesso numero e data**, può considerarsi tempestivamente **emessa**.

Se l'emissione della fattura per i servizi resi non è contestuale al pagamento, **la data rilevante è quella dell'effettuazione dell'operazione**, ossia del pagamento, anche tramite sconto. La fattura, se trasmessa al SdI nei termini di legge, risulterà **correttamente emessa**.

Attenzione alle tempistiche

Alla luce di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate conclude che la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente è **condivisibile**. Pertanto, una fattura inviata al SdI entro il 31 dicembre 2023, sebbene scartata

e successivamente corretta entro i termini di legge, può essere considerata emessa nel 2023, permettendo l'applicazione dell'aliquota del 110%.

In sintesi, la chiave è la **tempestiva correzione** degli errori entro i termini previsti dalla normativa, che permette di mantenere la validità della data di primo invio al SdI.

LEGGI ANCHE

Superbonus 110: chiarimenti sulla data spese tramite bonifico bancario [Clicca qui](#)

NON PERDERTI

Guida Notariato Bonus Edilizi 2024: nuovo aggiornamento [Clicca qui](#)

LEGGI ANCHE

Superbonus nel 730/2024: guida completa [Clicca qui](#)

Articolo tratto da *EdilTecnico*